

**Cuneo fiscale: nozione e
soggetti interessati alla
riduzione**

**Riduzione del cuneo fiscale: il
trattamento integrativo**

**Riduzione del cuneo fiscale: la
ulteriore detrazione di imposta**



AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Cuneo fiscale: nozione e soggetti interessati alla riduzione

A CHI SI RIVOLGE



DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro sostituti di imposta (privati e pubblici)



LAVORATORI

Lavoratori dipendenti e assimilati

ABSTRACT

L'intervento operato con D.L. 3/2020, ha inciso sul costo del lavoro dipendente da un lato introducendo un "trattamento integrativo" che sostituisce il vecchio bonus cd. Renzi, dall'altro disponendo una detrazione dall'imposta lorda parametrata al reddito

COMMENTO

Il [D.L. 5 febbraio 2020, n. 3](#) (in vigore dal 6 febbraio 2020), convertito in legge 2 aprile 2020, n. 21, ha introdotto misure mirate a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente.

I soggetti interessati sono:

Lavoratori	
Soggetti interessati	Note
Titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, TUIR)	Sono escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati (art. 49, c. 2, lett. a)
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, TUIR)	<p>Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle coop di produzione e lavoro, delle coop di servizi, delle coop agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.</p> <p>Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.</p> <p>Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.</p>

Somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione:

- agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- alla partecipazione a collegi e commissioni;
- nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente.

Remunerazioni dei sacerdoti, nonché congrue e supplementi di congrua.

Prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari.

Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Datori di lavoro

Soggetti interessati	Note
Sostituti di imposta ex art. 23, D.P.R. 600/1973	<p>Sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti e le società indicati nell'art. 87, c. 1, del TUIR; - le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico; - le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole; - le persone fisiche che esercitano arti e professioni; - il curatore fallimentare, il commissario liquidatore; - il condominio quale sostituto d'imposta; - i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico.
Sostituti di imposta ex art. 29, D.P.R. 600/1973	<p>Sono sostituti d'imposta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.</p> <p>Inoltre sono sostituti di imposta le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.</p>

Nota

I soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, hanno diritto alle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR. Non spetta il trattamento integrativo nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

Il reddito complessivo

Ai fini della spettanza sia del trattamento integrativo che della ulteriore detrazione, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. dell'art. 13, c. 6-bis, TUIR). Inoltre rileva anche la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all'art. 44, c. 1, D.L. n. 78/2010, nonché dei redditi agevolati dei cd. "impatriati" di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Nozione di cuneo fiscale

Secondo la definizione adottata da OCSE, il "cuneo fiscale" è definito come:

Cuneo fiscale = costo del lavoro sostenuto dal datore – retribuzione netta percepita dal lavoratore

ossia:

Così il cuneo fiscale

Cuneo fiscale = Imposte sul reddito + contributi c/o datore + contributi c/o lavoratore

Costo del lavoro totale

Nel 2018 il cuneo fiscale in Italia era pari al 47,9%, importo che colloca il nostro paese al terzo posto tra i paesi OCSE.

SI RICORDA CHE

È importante ricordare che le misure sono applicabili nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Riduzione del cuneo fiscale: il trattamento integrativo

A CHI SI RIVOLGE



DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro sostituti di imposta (privati e pubblici)



LAVORATORI

Lavoratori dipendenti e assimilati

ABSTRACT

Il nuovo bonus che sostituisce il vecchio bonus cd. Renzi interessa i lavoratori dipendenti e gli assimilati. Sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi professionali ed i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa

COMMENTO

Differenze con il precedente bonus Renzi Relativamente alla natura del bonus c.d. Renzi, fin dall'inizio non è apparso immediatamente chiaro se lo stesso rappresentasse una misura di riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente ovvero una misura di aumento della spesa. Infatti nei documenti di economia e finanza (DEF) e nelle relative note di aggiornamento si è sempre indicata la pressione fiscale al lordo e al netto del "bonus 80 euro". Il nuovo bonus previsto dal D.L. 3/2020 sembra risolvere la questione a favore della sua interpretazione come misura che aumenta la spesa per trasferimenti alle famiglie. Infatti la tecnica utilizzata dal legislatore è stata quella di abrogare il comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR mentre il nuovo bonus, posto in una norma al di fuori del TUIR, viene definito trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e non più un credito di imposta.

Attenzione

Dal 1° luglio 2020 il bonus cd. Renzi è abrogato.

Bonus Renzi
(D.L. 24.4.2014, n. 66)

Nuovo Bonus
dal 1 luglio 2020
(D.L. 5.2.2020, n. 3)

Soggetti interessati

Sono i medesimi soggetti

Condizioni	Il credito spetta a quei lavoratori la cui imposta lorda, diminuita della sola detrazione di lavoro dipendente, sia maggiore di zero (1) .	Il credito spetta a quei lavoratori la cui imposta lorda, diminuita della sola detrazione di lavoro dipendente, sia maggiore di zero (1) .
	Se il reddito è superiore a euro 26.000 il bonus non spetta.	Il reddito complessivo non deve superare euro 28.000.

(1) In pratica si tratta dei soggetti il cui reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto in un anno sia **superiore 8.173,00 euro**. Infatti al di sotto di tale reddito l'imposta lorda si azzerava con la relativa detrazione di lavoro.

Importi	- Reddito ≤ 8.174 euro, il bonus è pari a zero;	- Reddito ≤ 8.174 euro, il bonus è pari a zero;
	- 8.174 < Reddito ≤ 24.000 euro, il bonus è pari a 960 euro annue;	- 8.174 < Reddito ≤ 28.000 euro, il bonus è pari a 600 euro annue per il 2020 e 1200 euro annue per il 2021;
	- 24.000 < Reddito ≤ 26.000 euro, il bonus si riparametra come segue: [(26.000 - reddito complessivo) X 960]/2.000	- Reddito > 28.000 euro, il bonus non spetta.
	- Reddito > 26.000 euro, il bonus non spetta.	

Periodo di lavoro

L'[art. 1, c. 2, D.L. n. 3/2020](#) dispone che il bonus è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Si fa pertanto riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro. In base a quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle finanze n. 3/E del 1998, dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

Esempio

Luglio 2020, retribuzione € 2.120 per un reddito da lavoro dipendente parametrato all'anno pari a 13 x 2.120 = 27.560. Il nuovo bonus spetta mentre il bonus cd. Renzi non sarebbe spettato.

Il trattamento integrativo è pari a euro 600/184 gg (che sono i giorni dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020) X 31 (ossia i giorni di luglio 2020).

Trattamento integrativo luglio 2020 = 600/184 X 31 = euro 101,087

Esempio

Rapporto di lavoro iniziato il 15 luglio 2020 e terminato il 15 dicembre 2020. Si ipotizza che il reddito sia inferiore a 28.000 euro. I giorni di lavoro in totale sono 154 (dal 15 luglio al 15 dicembre), quindi il bonus spettante è pari a: $(600/184) \times 154 = 502,17$, da ripartire per i vari mesi da luglio a dicembre:

Mese	gg	Trattamento Integrativo
Luglio	17	55,43 (1)
Agosto	31	101,09
Settembre	30	97,83
Ottobre	31	101,09
Novembre	30	97,83
Dicembre	15	48,91
Totale	154	502,17

(1) $502,17/154 \times 17 = 55,43$

Comportamento dei sostituti di imposta

Il sostituto deve:

- calcolare il credito spettante al lavoratore su base annua;
- verificare la "capienza" dell'imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro;

Attenzione

Per la verifica della "capienza" i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. In sostanza, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda.

- calcolare l'importo del trattamento integrativo spettante in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga;

Attenzione

Come nel precedente bonus Renzi, per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il trattamento integrativo sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.

- i sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24 (il relativo codice tributo sarà istituito prossimamente);
- i sostituti d'imposta devono inoltre verificare in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, il bonus si riveli in tutto o in parte non spettante. Se l'importo da recuperare è superiore a euro 60, il recupero potrà essere effettuato in otto rate eguali.

SI RICORDA CHE

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021 (cento euro annui da gennaio a dicembre), mentre è pari a 600 euro annui per il 2020 (da luglio 2020 a dicembre 2020).

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Riduzione del cuneo fiscale: la ulteriore detrazione di imposta

A CHI SI RIVOLGE



DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro sostituti di imposta (privati e pubblici)



LAVORATORI

Lavoratori dipendenti e assimilati

ABSTRACT

L'art. 2 del D.L. 3/2020 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (vedi sopra elenco dei soggetti aventi diritto)

COMMENTO

Le caratteristiche della detrazione sono le seguenti:

- l'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro;
- decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (vedi oltre per il calcolo).

Il calcolo della detrazione

L'importo della detrazione si calcola:

- per un reddito complessivo compreso tra 28.000 e 35.000 euro

Reddito complessivo	Detrazione	Mensile
28.000,00	600,0	100,0
28.500,00	591,4	98,6
29.000,00	582,9	97,1
29.500,00	574,3	95,7
30.000,00	565,7	94,3
30.500,00	557,1	92,9

31.000,00	548,6	91,4
31.500,00	540,0	90,0
32.000,00	531,4	88,6
32.500,00	522,9	87,1
33.000,00	514,3	85,7
33.500,00	505,7	84,3
34.000,00	497,1	82,9
34.500,00	488,6	81,4
35.000,00	480,0	80,0

b) per un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 40.000

Reddito complessivo	Detrazione	Mensile
35.500,00	432,0	72,0
36.000,00	384,0	64,0
36.500,00	336,0	56,0
37.000,00	288,0	48,0
37.500,00	240,0	40,0
38.000,00	192,0	32,0
38.500,00	144,0	24,0
39.000,00	96,0	16,0
39.500,00	48,0	8,0
40.000,00	0,0	0,0

Comportamento dei sostituti di imposta

I sostituti d'imposta che sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, devono riconoscere l'ulteriore detrazione di cui sopra, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. Essi devono inoltre verificarne in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.

Attenzione

Ove l'importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero deve avvenire in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Esempio

Un lavoratore percepisce a luglio euro 2.600. La retribuzione rapportata ad anno (13 mensilità) è pari a 33.800. Pertanto a luglio potrà fruire di una detrazione ulteriore pari a euro 84,34.

Infatti:

Nei mesi successivi la detrazione sarà:

Mese	Detrazione
Luglio	84,34
Agosto	84,34
Settembre	81,61
Ottobre	84,34
Novembre	81,61

Ipotizziamo che il lavoratore riceva un bonus aggiuntivo/premio a dicembre di 3.000 (il reddito annuo riparametrato è pari a 36.800).

Quindi a dicembre la detrazione spettante è pari a:

In sede di conguaglio la situazione è la seguente:

Totale detrazioni fruite dal luglio 2020 a dicembre 2020 pari a 467,99

Totale detrazioni spettanti nei sei mesi (sulla base del reddito effettivo rilevato a dicembre, pari ad euro 36.800) pari a : $480 \times (40.000 - 36.800) / 5.000 = 307,2 / 184 \times 184 = 307,2$

Detrazioni da recuperare pari a $467,99 - 307,2 = 160,79$.

Poiché l'importo delle detrazioni da recuperare è maggiore di 60 euro, sarà possibile rateizzare l'importo da recuperare in busta paga in otto rate di pari ammontare, ossia euro 20,1 ciascuna.

SI RICORDA CHE

La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (sei mesi), in attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.